



UNIRE
gente e cavalli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 195 del 5 MARZO 2010

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI FRUIZIONE DEL SEGNALE TELEVISIVO DELLE
CORSE DEI CAVALLI**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il D.P.R. dell'8 dicembre 2007 di nomina del Presidente dell'Unire;

VISTO il D.M. n. 2389 del 15 febbraio 2008 di ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Unire;

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "*Riordino dell'Unione Nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

VISTO l'art. 8 del d.l. n. 147 del 24 giugno 2003 recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 200;

VISTO lo Statuto dell'Unire approvato con Decreto Interministeriale del 2 luglio 2004;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, "*Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*";

VISTO l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, ai sensi del quale "L'UNIRE, quale concessionario esclusivo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, assicura la diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse, con qualsiasi mezzo tecnico effettuate, a qualsiasi fine utilizzate ed ovunque trasmesse";

VISTO l'art. 13 del d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, che dispone che "Il Ministro delle comunicazioni attribuisce la concessione per l'utilizzo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, anche al di fuori dei locali nei quali avviene l'accettazione delle scommesse, esclusivamente all'UNIRE, che ne esercita la gestione secondo le modalità stabilite di concerto dal Ministro delle finanze con il Ministro per le politiche agricole";

VISTO il decreto interministeriale 16 dicembre 1999, recante la determinazione delle modalità per la gestione del segnale televisivo per la trasmissione delle corse dei cavalli, successivamente



UNIRE
gente e cavalli

modificato con decreto 21 febbraio 2006 avente ad oggetto la ripartizione dei costi del segnale televisivo;

VISTO, in particolare, il primo comma del vigente art. 4 del decreto 16 dicembre 1999, ai sensi del quale "il segnale televisivo relativo alla trasmissione delle corse è distribuito dall'UNIRE, previo accertamento dell'esistenza di un interesse giuridicamente qualificato, a chiunque ne faccia richiesta",

ATTESA la necessità di disciplinare compiutamente le modalità di accesso e di fruizione del segnale televisivo da parte dei soggetti aventi legittimazione alla ricezione del segnale stesso ai sensi del citato primo comma dell'art. 4 del decreto 16 dicembre 1999

DELIBERA

Il Regolamento in materia di fruizione del segnale televisivo delle corse dei cavalli nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante.

IL PRESIDENTE

Goffredo Sottile

IL SEGRETARIO GENERALE
RICCARDO ACCIAI

REGOLAMENTO IN MATERIA DI FRUIZIONE DEL SEGNALE TELEVISIVO DELLE CORSE DEI CAVALLI

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13 del d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 e dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali 16 dicembre 1999, il segnale televisivo originato dalle riprese televisive delle corse dei cavalli è trasferito all'esterno degli ippodromi alla gestione esclusiva dell'UNIRE.

2. Il segnale di cui al comma 1 è trasmesso dall'UNIRE mediante il sistema televisivo che si articola nella rete di contribuzione delle immagini, nella Regia centrale e servizi connessi e nei canali televisivi di distribuzione. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i canali di cui al periodo precedente sono UNIRE GRIGIO – UNIRE VERDE, dedicati all'ippica di agenzia, UNIRE BLU dedicato all'ippica nazionale e UNIRE SAT a prevalente vocazione promozionale. Le medesime immagini sono altresì veicolate mediante "Streaming TV" e, disponibili sul sito dell'Ente, anche in modalità "Video On Demand".

3. Le immagini di cui al comma 1 sono trasmesse dall'Unire ai concessionari per la raccolta delle scommesse e ad altri soggetti aventi un interesse giuridicamente qualificato che ne facciano richiesta.

4. Il presente Regolamento disciplina le modalità di fruizione da parte dei soggetti di cui al comma precedente.

5. Relativamente ai concessionari per la raccolta delle scommesse, ai fini del presente Regolamento, si intendono:

a) per "*concessionari per l'accettazione del gioco fisico relativo all'ippica di agenzia*" i titolari di negozi ippici, abilitati all'accettazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, i titolari di negozi sportivi abilitati all'accettazione delle scommesse sugli eventi sportivi, nonché i titolari di concessione ippica, gli ippodromi e le agenzie storiche;

b) per "*titolari di corner*" gli esercenti autorizzati alla raccolta del gioco fisico in quanto collegati al concessionario titolare della gestione del sistema di raccolta dell'ippica nazionale e dei concorsi pronostici sulle corse dei cavalli;

c) per "*provider per l'accettazione del gioco fisico di agenzia*" i soggetti (eventualmente concessionari) individuati quali fornitori del servizio tecnico-informativo di elaborazione e trasmissione dati a supporto dell'attività di accettazione delle scommesse presso i punti vendita di cui alla precedente lettera a);

d) per "*provider per l'accettazione del gioco fisico relativo all'ippica nazionale*" i soggetti (eventualmente concessionari) individuati quali fornitori del servizio tecnico-informativo di elaborazione e trasmissione dati a supporto dell'attività di accettazione delle scommesse presso i punti vendita di cui alla precedente lettera b);

e) per "*concessionari per l'accettazione del gioco on-line relativo all'ippica di agenzia*" i titolari di concessione per la raccolta telematica della stessa tipologia di scommesse presso i punti di cui alla lettera a);



f) per “concessionari per l'accettazione del gioco on-line relativo all'ippica nazionale” i titolari di concessione per la raccolta telematica della stessa tipologia di scommesse accettate presso i corner di cui alla lettera b);

g) per “provider per l'accettazione gioco on-line ippica di agenzia” i soggetti (eventualmente concessionari) individuati quali fornitori del servizio tecnico-informativo di elaborazione e trasmissione dati a supporto dell'attività di accettazione delle scommesse on-line relative all'ippica di agenzia;

h) per “provider per l'accettazione gioco on-line ippica nazionale” i soggetti (eventualmente concessionari) individuati quali fornitori del servizio tecnico-informativo di elaborazione e trasmissione dati a supporto dell'attività di accettazione delle scommesse on-line relative all'ippica nazionale.

6. Relativamente agli altri soggetti abilitati alla ricezione delle immagini, ai fini del presente Regolamento, gli stessi si distinguono fra:

a) “utenti a carattere privato”, ossia persone fisiche che richiedano la visione delle immagini per uso personale;

b) “utenti a carattere commerciale”, ossia persone fisiche o giuridiche che richiedano l'utilizzazione delle immagini per scopi commerciali, anche indiretti.

7. È fatta salva per l'UNIRE la possibilità di diffondere a fini promozionali il segnale di cui al comma 1 con ogni mezzo tecnico ritenuto valido, secondo modalità specificamente stabilite dal Consiglio di amministrazione.

8. L'UNIRE ha la facoltà di trasmettere insieme alle immagini di cui al comma 1 contenuti pubblicitari sia in sovrapposizione grafica, sia negli intervalli tra i singoli eventi previsti nel palinsesto, sia durante le produzioni televisive previste nel palinsesto.

Articolo 2

Fruizione del segnale da parte dei concessionari per la raccolta delle scommesse

1. Ai concessionari per la raccolta delle scommesse il segnale televisivo originato dalle riprese televisive delle corse dei cavalli è offerto tramite un numero di canali adeguato alle esigenze.

2. Ai concessionari per l'accettazione del gioco fisico relativo all'ippica di agenzia l'offerta di cui al comma 1 è veicolata, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, attraverso i canali denominati UNIRE VERDE, UNIRE GRIGIO E UNIRE BLU.

3. Ai titolari di corner, l'offerta di cui al comma 1 è veicolata, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, attraverso il canale denominato UNIRE BLU. Detti titolari sono autorizzati e abilitati dall'Ente alla ricezione del canale in questione presso i punti di accettazione attivi indicati all'atto della domanda; l'eventuale attivazione di ulteriori punti di accettazione deve essere tempestivamente comunicata all'UNIRE dal concessionario ai fini della prescritta autorizzazione e del pagamento del relativo canone annuale.

4. Ai provider per l'accettazione del gioco fisico relativo all'ippica di agenzia l'offerta di cui al comma 1 è veicolata, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, attraverso i canali denominati UNIRE VERDE, UNIRE GRIGIO E UNIRE BLU. Qualora tali provider siano anche concessionari per l'accettazione del gioco fisico di agenzia, trovano altresì applicazione le disposizioni del presente Regolamento specificamente stabilite per detti concessionari.



5 Ai provider per l'accettazione del gioco fisico relativo all'ippica nazionale e ai concorsi pronostici l'offerta di cui al comma 1 è veicolata, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, attraverso il canale denominato UNIRE BLU. Qualora tali provider siano anche concessionari per l'accettazione del gioco fisico relativo all'ippica nazionale e ai concorsi pronostici, trovano altresì applicazione le disposizioni del presente Regolamento specificamente stabilite per detti concessionari.

6. Ai concessionari per l'accettazione del gioco on-line relativo all'ippica di agenzia l'offerta di cui al comma 1 è veicolata, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, attraverso i canali denominati UNIRE VERDE, UNIRE GRIGIO E UNIRE BLU via Web in tecnologia Streaming TV.

7. Ai concessionari per l'accettazione del gioco on-line relativo all'ippica nazionale e ai concorsi pronostici l'offerta di cui al comma 1 è veicolata, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, attraverso il canale denominati UNIRE BLU via Web in tecnologia Streaming TV.

8. Ai provider per l'accettazione del gioco on-line relativo all'ippica di agenzia l'offerta di cui al comma 1 è veicolata, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, attraverso i canali denominati UNIRE VERDE, UNIRE GRIGIO E UNIRE BLU via Web in tecnologia Streaming TV. Qualora tali provider siano anche concessionari per l'accettazione del gioco on-line relativo all'ippica di agenzia, trovano altresì applicazione le disposizioni del presente Regolamento specificamente stabilite per detti concessionari.

9. Ai provider per l'accettazione del gioco on-line relativo all'ippica nazionale e ai concorsi pronostici l'offerta di cui al comma 1 è veicolata, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, attraverso il canale denominato UNIRE BLU via Web in tecnologia Streaming TV. Qualora tali provider siano anche concessionari per l'accettazione del gioco on-line relativo all'ippica nazionale e ai concorsi pronostici, trovano altresì applicazione le disposizioni del presente Regolamento specificamente stabilite per detti concessionari.

10. I provider per l'accettazione del gioco on-line e i concessionari per l'esercizio delle scommesse on-line sono autorizzati e abilitati dall'UNIRE, mediante l'attribuzione di user ID e password, all'utilizzo delle immagini di tutti gli eventi ippici delle giornate di corse sulle quali è possibile accettare il gioco a distanza, fornite in tecnologia "Streaming Tv" secondo i criteri e le modalità nei commi seguenti.

11. Il servizio di cui al comma precedente è caratterizzato dalla qualità tipica di contenuti multimediali via web. Le immagini veicolate sono in diretta, del tipo *near real time*.

12. L'Ente si riserva di inserire sui canali via web (Streaming o VoD) una grafica diversa da quella utilizzata per la diffusione dei canali via satellite.

13. I contenuti multimediali delle corse devono essere utilizzati dal provider per l'accettazione del gioco on-line senza alcuna elaborazione e/o sovrapposizione grafica. È facoltà del concessionario inserire la grafica di completamento e/o logo, con specifico divieto di apportare qualsiasi modifica e/o mascheramento della grafica e del logo UNIRE.

14. L'accesso alle immagini diffuse dal concessionario, da parte dello scommettitore, deve avvenire previa identificazione con appositi codici e/o tessera gioco. Lo scommettitore ha diritto esclusivamente alle immagini dell'evento su cui ha scommesso. Le immagini non possono essere trasferite a terzi in maniera diretta o indiretta. E' fatto divieto di *download* delle immagini trasmesse.



Articolo 3

Fruizione del segnale da parte di utenti privati

1. L'UNIRE autorizza la ricezione del segnale televisivo delle corse dei cavalli diffuse dal proprio sistema televisivo ad uso privato a chiunque ne faccia richiesta, previo accertamento della sussistenza di un interesse giuridicamente qualificato.

2. Ai sensi del precedente comma, possono essere autorizzati alla ricezione delle immagini delle corse, attualmente trasmesse in modalità criptata:

- a) coloro che ricoprono o hanno ricoperto cariche istituzionali all'interno dell'Ente;
- b) coloro che ricoprono la carica di Presidente di Associazione ippica di categoria per la ricezione del segnale presso la sede dell'Associazione stessa;
- c) coloro che, per ragioni di servizio, necessitano dell'abilitazione alla ricezione delle immagini televisive delle corse;
- d) coloro che hanno conseguito particolari meriti ippici o sportivi e/o hanno dato lustro all'attività ippica italiana.

Articolo 4

Cessione del segnale ad utenti a carattere commerciale

1. L'UNIRE può cedere il segnale di cui all'articolo 1, comma 1, a persone fisiche o giuridiche che ne richiedano l'utilizzazione delle immagini per scopi commerciali, anche indiretti.

2. I richiedenti devono preliminarmente dichiarare l'assenza di stati interdittivi in materia di normativa antimafia e in possesso dei requisiti di moralità professionale.

3. L'UNIRE richiede, inoltre, che da detta cessione non derivino effetti pregiudizievoli per l'immagine dell'Ippica e dell'Unire stessa e prevede l'obbligo a carico del cessionario di tenere indenne l'Ente da ogni eventuale danno che dovesse essere causato dall'utilizzo del segnale in questione.

4. Tra i soggetti di cui al comma 1 sono ricompresi, a titolo non esaustivo, emittenti televisive con diffusione terrestre, satellitare o via cavo, siti Internet, operatori di telefonia mobile, media e operatori multimediali.

Articolo 5

Condizioni per la fruizione del segnale

1. La cessione del segnale di cui all'art. 1, comma 1, ai soggetti di cui ai precedenti articoli 2, e 3 è effettuata dietro corresponsione di un canone annuale, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del citato decreto interministeriale 16 dicembre 1999, così come modificato dall'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali 21 febbraio 2006, previa accettazione delle condizioni generali di fruizione del segnale di cui all'allegato n. 1 al presente Regolamento. I soggetti di cui al precedente articolo 2 sono tenuti al pagamento del canone annuale per ciascun punto di accettazione del gioco di cui sono titolari. ~~Possono essere previsti esoneri dal pagamento del canone per i soggetti di cui all'articolo 3 che dimostrino di far uso del segnale per motivi di servizio di interesse dell'Ente.~~



2. La cessione del segnale di cui all'articolo 1, comma 1, ai soggetti di cui al precedente articolo 4, è effettuata, mediante atto scritto, a titolo oneroso, ovvero a titolo gratuito laddove l'UNIRE riconosca in essa una valenza promozionale per il comparto ippico.

3. Le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai soggetti di cui all'articolo 2 del Regolamento esclusivamente in caso di integrale ritrasmissione da parte di questi del segnale audio-video originato dall'UNIRE; qualunque modifica, riduzione o integrazione, anche pubblicitaria di tali contenuti rende applicabile le condizioni di cui al comma 2 del presente articolo ed è comunque soggetta all'approvazione dell'UNIRE che può, con provvedimento motivato, revocare la cessione del segnale in questione.

Art. 6

Disposizioni comuni

1. L'autorizzazione alla ricezione del segnale televisivo UNIRE si intende assentita esclusivamente presso la sede indicata all'atto della domanda.

2. Il soggetto autorizzato, che deve dotarsi della prevista strumentazione di ricezione, è abilitato dall'Ente a ricevere il segnale televisivo previa comunicazione dei dati identificativi del decoder utilizzato. In caso di utilizzo da parte dell'UNIRE di diverse tecnologie di trasmissione e/o di codifica, differenti piattaforme distributive, nuovi sistemi di accesso condizionato (CAS), di satelliti con posizione orbitale diversa da quella in uso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento; il soggetto autorizzato alla ricezione deve, a propria cura e spese, adeguare il sistema di ricezione ai nuovi standard comunicati dall'UNIRE.

3. Tutti i soggetti autorizzati devono essere abilitati alla fruizioni delle immagini dalle strutture tecniche del sistema televisivo UNIRE e registrati in uno specifico data base.

4. Il soggetto autorizzato alla ricezione del segnale televisivo ha l'obbligo di comunicare entro 48 ore all'UNIRE e all'Autorità di pubblica sicurezza competente per territorio il furto, lo smarrimento o comunque la perdita del possesso del decoder TV.

5. E' fatto divieto al soggetto autorizzato alla ricezione del segnale televisivo, che assume la responsabilità per ogni utilizzo improprio anche da parte dei terzi delle immagini e dei dati trasmessi, di trasferire a qualsiasi titolo le immagini delle corse dei cavalli.

6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 2 del presente Regolamento ha durata annuale e si intende automaticamente rinnovata di anno in anno per la durata della concessione rilasciata da AAMS, salva disdetta da presentare entro trenta giorni dalla data di scadenza.

7. L'autorizzazione alla ricezione del segnale ad uso privato di cui all'art. 3 del presente Regolamento è annuale e può essere rinnovata su richiesta dell'interessato.


8. La durata della cessione delle immagini di cui all'articolo 4 è fissata nel relativo contratto.

9. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Regolamento, l'UNIRE provvede all'immediata disattivazione del servizio e intraprende le azioni necessarie a tutela delle proprie ragioni, anche per il risarcimento danni.


Articolo 7

Disposizioni transitorie e finali

1. L'UNIRE può stabilire le modalità di diffusione del segnale audio e video delle corse dei cavalli in diretta o in differita su piattaforme commerciali terrestri, satellitari e via cavo, concludendo specifici accordi con i diversi operatori del mercato in Italia e all'estero.



2. I soggetti di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, già autorizzati dall'Ente alla ricezione del segnale, qualora non abbiano già sottoscritto le condizioni generali di utilizzo del servizio di cui all'allegato n. 1, dovranno provvedervi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.



ALL'UNIRE
Via Cristoforo Colombo, 283/A
00147 ROMA

MODELLO DI RICHIESTA DEL SEGNALE TELEVISIVO DELLE CORSE DEI CAVALLI

Il sottoscritto _____, residente in _____, via _____, CAP _____, codice fiscale _____ in qualità di _____,

ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'assenza a proprio carico di stati interdittivi indicati nel d. lgs. n. 490/94 (legge n. 575/65 e s.m.i.) e nel d. lgs. 8/06/2001 n. 231;
- che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari.

Inoltre, ai fini dell'autorizzazione a ricevere il segnale televisivo delle corse dei cavalli presso la sede ubicata in _____ Via _____,

DICHIARA

di conoscere il Regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione dell'UNIRE con deliberazione 5 marzo 2010, n. 195, che le disposizioni in esso contenute non richiedono interpretazioni e/o spiegazioni tali da interferire sulla accettazione dello stesso e, pertanto, di accettare espressamente tutte le disposizioni, con particolare riguardo alle sotto elencate clausole:

1. L'autorizzazione alla ricezione del segnale televisivo UNIRE si intende assentita esclusivamente presso la sede sopra indicata.

2. Il soggetto autorizzato, che deve dotarsi della prevista strumentazione di ricezione, è abilitato dall'Ente a ricevere il segnale televisivo previa comunicazione dei dati identificativi del decoder utilizzato. In caso di utilizzo da parte dell'U.N.I.R.E., di diverse tecnologie di trasmissione e/o di codifica, differenti piattaforme distributive, nuovi sistemi di accesso condizionato (CAS), di satelliti con posizione orbitale diversa da quella in uso alla data di entrata in vigore del Regolamento sopra richiamato, il soggetto autorizzato alla ricezione dovrà, a propria cura e spese, adeguare il sistema di ricezione ai nuovi standard comunicati dall'U.N.I.R.E.

3. Il soggetto autorizzato alla ricezione del segnale televisivo ha l'obbligo di comunicare entro 48 ore all'UNIRE e all'Autorità di pubblica sicurezza competente per territorio il furto, lo smarrimento o comunque la perdita del possesso del decoder TV.



4. E' fatto divieto al soggetto autorizzato alla ricezione del segnale televisivo, che assume la responsabilità per ogni utilizzo improprio anche da parte dei terzi delle immagini e dei dati trasmessi, di trasferire a qualsiasi titolo le immagini delle corse dei cavalli.
5. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 del Regolamento ha durata annuale e si intende automaticamente rinnovata di anno in anno per la durata della concessione rilasciata da AAMS, salvo disdetta da presentare entro trenta giorni dalla scadenza.
6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 del Regolamento è annuale può essere rinnovata su richiesta dell'interessato.
7. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 4 del Regolamento è effettuata mediante atto scritto, a titolo oneroso, ovvero a titolo gratuito laddove l'Unire riconosca in essa una valenza promozionale per il comparto ippico.
8. Il canone annuale per i soggetti di cui agli artt. 2 e 3 del Regolamento è stabilito ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del d.m. 16 dicembre 1999, come modificato dall'art. 1 del d.m. 21 febbraio 2006.
9. La cessione dei diritti televisivi in favore dei soggetti di cui all'art. 4 del Regolamento viene effettuata a titolo oneroso o a titolo gratuito, secondo quanto stabilito nell'art. 5, comma 2, del medesimo Regolamento in questione.
10. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente atto, l'UNIRE provvederà all'immediata disattivazione del servizio e intraprenderà le azioni necessarie a tutela delle proprie ragioni anche per il risarcimento danni.

Data e firma.

Informativa per il trattamento dei dati personali

Secondo quanto previsto dal d. lgs. n. 196/2003 il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e diritti dei soggetti richiedenti. Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto legislativo, si forniscono le seguenti informazioni:

1. *I dati forniti saranno trattati, per le sole finalità correlate alla richiesta e all'eventuale accordo, con procedure informatiche e manuali.*
2. *Il conferimento dei dati è obbligatorio.*
3. *Il mancato conferimento degli stessi comporterà il non esame della richiesta stessa.*
4. *Le informazioni raccolte potranno essere comunicate solo in esecuzione di precise disposizioni normative.*
5. *I richiedenti godono dei diritti di cui all'art. 7 del d. lgs. 196/2003.*

Per ogni informazione sui dati personali, l'interessato può fare riferimento al Servizio affari generali dell'Unire.

N.b.: Il sottoscrittore deve allegare al presente modello di richiesta un documento di riconoscimento in corso di validità.

